

Generale perché le sia liquidato il trattamento di quiescenza che le sarebbe spettato in base all'art. 65 del Regolamento per il personale qualora fosse stata impiegata di ruolo (il valore capitale di una rendita pari ai due terzi dell'ultimo stipendio goduto.)

Alla Signora Ferrarese, essendo stata assicurata pur avendo disimpegnato le medesime mansioni delle impiegate di ruolo, dovrebbe essere liquidata, ai termini della legge sull'impiego privato, la somma di L. 37.941,45 (comprensivo dell'ammontare del capitale assicurato con la polizza concessa dall'Amministrazione il 1.6.1929 in L. 17.822/).

Tenuto però conto che tale importo è insufficiente a provvedere alle necessità della vita e che d'altra parte, la Ferrarese ha prestato ottimo servizio al pari delle altre impiegate di ruolo per ben 34 anni, sembrerebbe equo che l'Amministrazione, in aumento alla predetta liquidazione, concedesse alla suddetta signora una somma che aggiunta alla liquidazione stessa, recisse a formare una rendita pari a quella prevista dall'art. 65 del Regolamento per il personale, ma diminuita di un terzo, per tenere conto del fatto che la Signora Ferrarese non ha contribuito per la sua parte al trat-